



COMUNE DI FICARRA

PROVINCIA DI MESSINA
98062 P/zza P. S. Mattarella

Tel. 0941/582666

Fax 0941/582037

ORDINANZA SINDACALE N. 23 del 3 agosto 2015

Oggetto: Disciplina delle emissioni sonore per la stagione estiva e tutela dall'inquinamento acustico.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Ficarra, specie nel periodo estivo, è meta di numerosi visitatori e turisti;
- nel corso della stagione estiva vengono svolte attività di spettacolo ed intrattenimento in taluni dei pubblici esercizi presenti nel tessuto urbano che comportano emissioni sonore all'esterno dei locali medesimi e che, spesso, di protraggono oltre i consueti limiti orari notturni;

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa dei cittadini residenti e di soggiorno dei numerosi visitatori e turisti con quelle delle attività commerciali che, con le loro iniziative, contribuiscono alla crescita sociale ed economica della comunità;

Preso atto delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete e del riposo delle persone stabilmente residenti e dei visitatori e turisti, che si accentuano maggiormente durante la stagione estiva;

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

Considerato che gli spettacoli ed intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi (concerti, piano bar, karaoke, diffusione di musica dal vivo, cabaret, ecc ...) devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché quelle contenute negli artt. 68 e 69 del TULPS;

Visti:

- la Legge 26/10/1995 n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che stabilisce i principali fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione, che:
 - ✓ all'art. 2, comma 1, lett. e) definisce come valore limite d'emissione "il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa";
 - ✓ all'art. 2, comma 1, lett. f) definisce come "valori limiti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore";
- il DPCM del 14/11/1997, che:
 - ✓ all'art. 5, comma 3, prevede che "all'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla Tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata";

- ✓ all'Allegato A, riporta la classificazione del territorio comunale, alla quale fare riferimento in mancanza di pianificazione acustica del territorio e secondo la quale le parte del territorio del Comune di Ficarra in cui si svolgono spettacoli ed intrattenimenti con emissioni sonore possono rientrare all'interno della Classe III, nella quale vengono comprese "le aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali";
- ✓ per la Classe III, prescrive i seguenti valori limiti di emissioni, valori assoluti di immissioni e valori di qualità, misurati in Leq in dB:
 - a. valori limite di emissione: diurno (ore 06,00-22,00) 55 Leq. in dB(A); notturno (ore 22,00-06,00) 45 Leq. in dB(A);
 - b. valori limite assoluti di immissione: diurno (ore 06,00-22,00) 60 Leq. in dB(A); notturno (ore 22,00-06,00) 50 Leq. in dB(A);
 - c. valori limite di qualità: diurno (ore 06,00-22,00) 57 Leq. in dB(A); notturno (ore 22,00-06,00) 47 Leq. in dB(A);
- la Legge 447/1995, che all'art. 9 della stabilisce che "Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della Provincia, ..., con provvedimento motivato possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività";

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che conferisce al Sindaco i poteri di adottare Ordinanze;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- il DPCM 01/03/91;
- l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, N. 773;
- la legge 21 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

Rilevato che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;

Dato atto che:

- ✓ è indispensabile ed urgente adottare un provvedimento al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e per regolamentare la diffusione sonora proveniente da spettacoli e intrattenimenti organizzati da pubblici esercizi;
- ✓ si rende necessario fissare un limite ai trattenimenti musicali ed alle attività rumorose svolte all'aperto nel territorio comunale in modo da renderli conciliabili con il diritto al riposo e con la tutela della salute delle persone;

ORDINA

Art. 1

Allo scopo di garantire un livello acustico conforme alle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, durante la stagione estiva di ogni anno (1 giugno - 30 settembre), sono consentite le emissioni sonore secondo i seguenti orari e limiti:

- orario diurno (ore 08,00 - 13,30 / 17,00 - 22,00):
 - a) valore limite di emissione 55 Leq. in dB(A);
 - b) valore limite assoluto di immissione 60 Leq. in dB(A);
 - c) valore limite di qualità 57 Leq. in dB(A);
- orario notturno (ore 22,00 - 01,00)
 - a) valore limite di emissione 45 Leq. in dB(A);
 - b) valore limite assoluto di immissione 50 Leq. in dB(A);
 - c) valore limite di qualità 47 Leq. in dB(A);

Dopo le ore 01,00 e fino alle ore 02,00, negli esercizi pubblici, è consentita l'emissione di musica di sottofondo con valori di intensità nettamente inferiore a quelli prescritti per la fascia oraria notturna e, comunque, tali da non creare alcun nocumento per la popolazione residente (emissioni significativamente abbattute).

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, i titolari degli esercizi commerciali, dovranno:

- osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico;
- rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione;
- vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio.

Art. 2

E' vietata qualsiasi emissione sonora, anche significativamente abbattuta, ogni giorno dalle ore 02,00 alle ore 0,8,00 e dalle ore 13,30 alle ore 17,00.

Art. 3

Allo scopo di garantire la tutela della salute degli utenti, dei cittadini e dei turisti e permettere un adeguato controllo dei livelli di rumorosità prodotti dalle attività di intrattenimento musicale e sonoro, i pubblici esercizi interessati sono tenuti ad installare un sistema di misurazione e registrazione dei livelli di emissione prodotti che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati.

In ogni caso il Comune di Ficarra, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati e di personale dell'Ufficio di Polizia Municipale controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale.

Il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 4

Sono fatte salve tutte le eventuali normative in materia igienico-sanitaria, urbanistica, di inquinamento acustico e pubblica sicurezza

Art. 5

Le violazioni delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra € 400,00 ed € 3.000,00.

La seconda violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella inibizione a svolgere tutti i tipi di trattenimenti musicali, sia serali che pomeridiani, oltre che l'impossibilità di diffondere musica di sottofondo per 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di accertata violazione.

Nel caso di recidiva, qualora la medesima infrazione sia stata commessa per due volte, anche non consecutive, si applicherà la sanzione dell'attività commerciale per 15 (quindici) giorni.

La tolleranza negli orari stabiliti è stabilita in 15 (quindici) minuti.

Art. 6

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale on-line del Comune di Ficarra.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata sul sito Istituzionale on-line del Comune di Ficarra;
- sia notificata a tutti i gestori di attività commerciali che esercitano attività di intrattenimento musicale e sonoro;
- venga trasmessa al fine di verificarne l'applicazione: all'Ufficio di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri;
- sia trasmessa, per conoscenza, a S.E. Sig. Prefetto di Messina;

INFORMA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Catania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Ficarra, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on-line..

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

Dalla Residenza municipale, il 3/8/2015



IL SINDACO
Basilio Ridolfo